

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 12 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO-FEDERICO-MARRONI-META

DELIBERAZIONE N° 2023

OGGETTO : Affidamento trattativa privata attivita' ricorrente.



OGGETTO: Affidamento trattativa privata attività ricorrente.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore pro-tempore alla Scuola, Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro,

#### PREMESSO

- che con provvedimento n.4548 del 10 settembre 1998 la Giunta Regionale decideva di non rinnovare la convenzione per l'affidamento di attività formativa a carattere ricorrente per l'anno 98 /99 nei confronti dell'ENFAP;
- che l'Ente ha proposto ricorso al TAR per la sospensiva del provvedimento sopraindicato e che detto ricorso è stato rigettato con ordinanza del 24 settembre 1998;
- che in data 30 settembre u.s. il Presidente dell'ENFAP Lazio ha convocato le Organizzazioni Sindacali per comunicare la messa in mobilità degli operatori dell'Ente e che con note prot. nn.1759 e 1774 rispettivamente del 12/10/98 e 15/10/98 ha comunicato l'elenco dei nominativi alla Regione Lazio;
- che in questa prima fase la Regione Lazio ai sensi dell'art.45 comma 8 della L.R.23/92 alla gestione dei processi di mobilità ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali individuando un terzo concessionario del servizio;
- che pertanto ha affidato con delibera di Giunta del 20/10/98 n.5477 in via temporanea e straordinaria alle Camere di Commercio di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone la gestione dell'attività formativa già di pertinenza dell'ENFAP Lazio;
- che la disponibilità delle Camere di Commercio di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone è stata offerta a tempo determinato, cioè sino al 15/9/99; ciò ha comportato che anche l'assunzione dei lavoratori coinvolti è stata formalizzata con contratto a tempo determinato;

#### CONSIDERATO

- che il percorso adottato per superare questa fase di emergenza d'intesa con le OO.SS (all.1) è stato convalidato dalla Commissione regionale per l'Impiego (all.2) ed ha consentito di realizzare comunque il passaggio diretto dei lavoratori iscritti all'albo regionale ad esaurimento e realizzare una continuità di rapporto con il contratto precedente;
- che tuttavia occorre provvedere in tempo utile alla definitiva collocazione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dell'ENFAP Lazio ai sensi dell'art.26 del CCNL di categoria il quale stabilisce che la mobilità degli operatori della formazione si attua in base ad un piano previsionale di utilizzazione definito dalla Regione;
- che è in fase di redazione il piano per le attività formative ricorrenti 99/2000 e nell'ambito di questo atto di programmazione è necessario pianificare la gestione dell'offerta formativa attualmente assegnata in via temporanea alle Camere di



Commercio di Roma Latina Viterbo e Frosinone e la presa in carico a tempo indeterminato delle risorse umane;

- che per quanto riguarda l'ente l'ENFAP LAZIO ad oggi non sono subentrati nuovi elementi idonei a riformare la decisione di diniego di rinnovo della convenzione adottata dall'Amministrazione con delibera n.4548 del 10/09/1998;
- che pertanto è necessario provvedere ad una nuova e definitiva assegnazione delle attività e delle risorse umane;

### RILEVATO

In diritto:

- che l'importo complessivo dell'affidamento ammonta a lire 11.815.764.700;
  - che l'affidamento della gestione di attività formativa in regime di concessione/contratto si configura sotto il profilo giuridico come appalto di servizi;
  - che il contenuto della prestazione oggetto dell'appalto esclude il medesimo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs.17 marzo 1995 n.157, dall'ambito di applicabilità della direttiva CEE 92/50 per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione;
  - che occorre comunque fare riferimento alla normativa di carattere generale vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione;
  - che pertanto il presente affidamento ricade sotto la previsione del R.D. 23 maggio 1924 n.827;
  - che l'art.41 della disciplina richiamata al comma 5 dispone che "(si provvede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata) quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
  - che in base a consolidato orientamento della Corte dei Conti (cfr. sent. n.1604 del 5 dicembre 1985, sent. n.1625 del 23 gennaio 1986) ai fini della stipulazione del contratto a trattativa privata si richiede un'urgenza qualificata e non generica tale da potersi ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario allo svolgimento della gara comprometterebbe l'utilità dell'intervento in relazione all'obiettivo prefissato;
  - l'orientamento giurisprudenziale inoltre precisa che l'urgenza dell'intervento oltre ad essere qualificata e non generica non si possa imputare a comportamento dell'Amministrazione;
  - che nel caso di specie sussistono i requisiti dell'urgenza qualificata e non imputabile a negligenza dell'Amministrazione;
  - che l'urgenza è qualificata in quanto:
1. l'affidamento dell'attività formativa in questione implica la presa in carico dei lavoratori iscritti all'albo regionale ad esaurimento coinvolti nel processo di mobilità dell'ENFAP Lazio;
  2. l'art.45 comma 6 della legge regionale 23/92 stabilisce che "al personale inserito nel predetto elenco (albo regionale ad esaurimento) viene garantita la continuità del contratto di lavoro..." ed inoltre al comma 8 che la Giunta Regionale nei confronti dei lavoratori iscritti all'albo ad esaurimento ha il potere-dovere di soprintendere alla gestione dei processi di mobilità (art.45 comma 8 della Lr.23/92);
  3. nell'ambito delle facoltà consentite è certamente ricompresa quella di assicurare ai lavoratori i diritti fondamentali garantiti non solo dalle leggi ordinarie e dal CCNL ma



anche dalla Costituzione e tra questi diritti riveste un ruolo essenziale il diritto alla retribuzione;

4. il contratto in corso di questi lavoratori scade il 15 settembre 1999;
5. i tempi necessari per l'espletamento della gara sono tali da compromettere il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori alla scadenza del contratto con le Camere di Commercio (15/9/99) e conseguentemente il loro diritto fondamentale alla retribuzione;

- che per quanto riguarda la non imputabilità all'Amministrazione dell'urgenza:

1. il diniego di rinnovo di convenzione all'ENFAP Lazio si configura come atto dovuto a fronte di documentati inadempimenti contrattuali relativi ad irregolarità commesse dall'ente nei confronti dell'INPS;
2. che in data 7/10/98 è stato notificato alla Regione Lazio atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'INPS (debito maturato per contributi previdenziali e somme accessorie) ed a carico dell'ENFAP Lazio per l'importo complessivo di lire 10.437.847.458= oltre interessi e spese;
3. pertanto la Regione Lazio non è in condizione di corrispondere alcuna somma all'ente, stante il vincolo del pignoramento;
4. detta situazione ad oggi non risulta sanata ;

#### CONSIDERATO

- che sono pervenute in via informale da parte di enti di formazione già convenzionati con la Regione Lazio offerte per l'affidamento di quote parti dell'attività formativa in questione e per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori;
- che assolve all'interesse pubblico prevalente l'affidamento dell'attività contestualmente all'adozione del piano per le attività formative ricorrenti in corso di redazione in quanto ciò consente un equilibrato piano previsionale ed una messa a regime dei lavoratori;

#### VISTI

- la legge 21 dicembre 1978 n. 845 " Legge quadro in materia di formazione professionale";
- la legge regionale 25 febbraio 1992 n.23;
- l'art.1 comma 4 della stessa legge nella parte in cui definisce la formazione professionale come "servizio d'interesse pubblico"
- l'art.27 della legge nella parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività di formazione professionale;
- l'art.22 comma 10 dello Statuto
- *la legge 127/97*

#### DELIBERA

- di affidare a trattativa privata in via d'urgenza l'attività formativa già facente capo all'ENFAP Lazio per l'importo di lire 11.815.764.700;
- di precisare che l'affidamento in questione avverrà con le condizioni contrattuali vigenti che disciplinano la formazione ricorrente;
- di costituire apposita commissione per l'effettuazione della trattativa composta dai seguenti dipendenti regionali :
  - a) dott.ssa Paola Bottaro (coordinatore del settore 29)
  - b) dr. Cesare Silenzi (dirig. Uff.V)



- c) dr. Antonio Camponi (dirig. Uff.II)
- d) dr. Pietro Chimenti (Uff.III)
- e) dr. Armando Cocco (Uff. IV);
- di definire i seguenti criteri per l'individuazione degli enti destinatari delle attività;
- a) assegnazione equilibrata dell'intera offerta a più soggetti;
- b) assorbimento completo del personale a tempo indeterminato relativo all'attività formativa;
- c) continuità dell'offerta formativa sul territorio.
- di pubblicare la presente delibera sul BUR.

La presente delibera non è soggetta a controllo <sup>ai sensi della L. 127/87</sup> ~~ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 40 del 13 febbraio 1993.~~ /

~~Il presente provvedimento è dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile.~~ /

19 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f. to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



ALL 1



Verbale di intesa tra la Regione Lazio, le OOSS, l'ENFAP Lazio e gli Enti Camerali.

Roma 3 dicembre 1998

Per quanto riguarda il percorso necessario in relazione alla assunzione con contratti a tempo determinato si precisa quanto segue:

la mobilità prevista dal CCNL della formazione è un istituto che ha carattere di specialità rispetto all'istituto della mobilità "tradizionale". L'art. 26 terzo comma del contratto collettivo stabilisce che la mobilità di detto personale si attua in base ad un piano previsionale di utilizzazione definito dalla regione. Questo processo nella regione Lazio è regolato dalla legge 23/92 la quale attribuisce alla giunta regionale poteri analoghi a quelli del collocamento ordinario rispetto al personale della formazione iscritto all'albo regionale ad esaurimento (art. 45 punto 8).

Nella fattispecie dei lavoratori dell'ENFAP la Regione Lazio ha ritenuto che la più immediata opportunità del loro utilizzo potesse realizzarsi presso le Camere di Commercio che hanno offerto la loro disponibilità. Detta disponibilità è stata offerta a tempo determinato. Questo rappresenta un caso senza precedenti che va risolto sotto il profilo normativo con l'interpretazione analogica delle norme esistenti. Da un lato si realizza il passaggio diretto richiesto dalla legge nel senso che ai detti lavoratori è garantita la continuità del rapporto e che pertanto la loro assunzione presso le camere di commercio realizza una continuità di rapporto con il contratto precedente. In questo caso il libretto di lavoro è necessario ai fini di annotare questo nuovo incarico e quindi realizzare progressione nei diritti e aspettative maturati nel frattempo. Non è ugualmente necessario il nulla osta del collocamento in quanto titolare della gestione del processo di mobilità rimane la regione. L'assessore si farà carico di notificare agli organi del ministero del lavoro l'avvenuta procedura e di formalizzarne il percorso attraverso una delibera della Commissione regionale dell'impiego.

Per quanto riguarda gli adempimenti pratici:

- a) per la stipula del contratto il Nulla osta deve considerarsi assolto in quanto la Regione ha ritenuto di gestire temporaneamente attraverso le Camere di Commercio la mobilità di detto personale e ciò risulta dalle delibere e dai numerosi accordi sindacali ai quali rinvia il contratto collettivo sottoscritti presso l'assessorato.
- b) L'annotazione sul libretto di lavoro dovrà essere effettuata non oltre una settimana dalla stipula dei contratti e l'ENFAP si impegna a consentire detta annotazione. Gli Enti camerali tratteranno fotocopia del libretto di lavoro che rimarrà in custodia all'ENFAP fino alla definizione del percorso di mobilità che si realizzerà con il successivo piano formativo. L'ENFAP rilascerà dichiarazione agli Enti camerali di custodia dei libretti di lavoro. L'assessorato comunicherà questa procedura agli uffici periferici del Ministero del Lavoro.

Le camere di Commercio prendono atto delle indicazioni della Regione e dell'accordo delle parti in relazione alle procedure e si impegnano a realizzare gli adempimenti di competenza o delle strutture delegate necessari per l'assunzione dei lavoratori entro il 15 dicembre e comunque immediatamente dopo la ratifica da parte della regione della convenzione.

Quanto concordato lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori maturati dal 16 settembre 1998 all'inizio dell'attività con le camere di commercio. L'ENFAP e la Regione Lazio si impegnano a definire ed a verificare successivamente con le OOSS le modalità di tale pagamento a partire da oggi.

L'assessore *Peter Lucarelli*  
Le OOSS *Quindici Enti*

ENFAP  
Enti Camerali



1

*inferi. doc*, ALLEG. alla DELIB. N. *2023*  
DEL ..... 2 APR. 1999 *W*



## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO

### PREMESSO

- che con provvedimento n.4548 del 10 settembre 1998 la Giunta Regionale decideva di non rinnovare la convenzione per l'affidamento di attività formativa a carattere ricorrente per l'anno 98/99 nei confronti dell'ENFAP ;
  - che in data 30 settembre u.s. il Presidente dell'ENFAP Lazio ha convocato le Organizzazioni Sindacali per comunicare la messa in mobilità degli operatori dell'ente e che con note prot. Nn.1759 e 1774 rispettivamente del 12/10/98 e 15/10/98 ha comunicato l'elenco dei nominativi alla Regione Lazio;
  - che nei confronti dei predetti lavoratori la legge attribuisce a questa Amministrazione il potere-dovere di soprintendere alla gestione dei processi di mobilità (art.45 comma 8 della l.r.23/92 );
  - che detto processo è stato gestito dalla Regione Lazio con l'apporto delle OOSS le quali sono state costantemente coinvolte nelle diverse fasi del percorso;
  - che la Regione Lazio ha ritenuto che la più immediata opportunità di impiego dei lavoratori dell'ENFAP iscritti all'albo regionale ad esaurimento potesse realizzarsi <sup>in via transitoria e straordinaria</sup> presso le Camere di Commercio che hanno offerto la loro disponibilità;
  - che detta disponibilità è stata offerta a tempo determinato;
  - che pertanto questo rappresenta un caso senza precedenti da risolvere sotto il profilo normativo con l'interpretazione analogica delle norme esistenti ed a tale proposito si esprimono le seguenti considerazioni:
- da un lato si realizza il passaggio diretto richiesto dalla legge regionale 23/92 art.45 c.7 nel senso che ai detti lavoratori è garantita la continuità del rapporto e che pertanto la loro assunzione presso le camere di commercio realizza una progressione sui ~~diritti~~ aspettative già maturate;
- dall'altro si tratta di assunzione a tempo determinato;
- dal momento che non vi è stato licenziamento da parte dell'originario datore di lavoro si realizza una forma di impiego temporaneo originata da una contrazione dell'attività formativa di quest'ultimo;





## - CONSIDERATO

- che la mobilità prevista dal CCNL della formazione è un istituto che ha carattere di specialità rispetto all'istituto della mobilità "tradizionale";
- che l'art. 26 terzo comma del contratto collettivo di categoria stabilisce che la mobilità di detto personale si attua in base ad un piano previsionale di utilizzazione definito dalla regione;
- che questo processo nella regione Lazio è regolato dalla legge 23/92 la quale attribuisce alla giunta regionale poteri analoghi a quelli del collocamento ordinario rispetto al personale della formazione iscritto all'albo regionale ad esaurimento (art. 45 punto 8);
- che conseguentemente con <sup>gli</sup> accordi sindacali <sup>del</sup> del 3 dicembre u.s.(all.1) le parti hanno convenuto che:
  - a) per la stipula del contratto di assunzione da parte delle Camere di Commercio il Nulla osta deve considerarsi implicito in quanto la Regione ha ritenuto di gestire temporaneamente attraverso le Camere di Commercio la mobilità di detto personale e ciò risulta dalle delibere e dai numerosi accordi sindacali sottoscritti presso l'assessorato ai quali rinvia il contratto collettivo;
  - b) che l'annotazione sul libretto di lavoro dovrà essere effettuata non oltre una settimana dalla stipula dei contratti e che l'ENFAP si impegna a consentire detta annotazione. Gli Enti camerati tratterranno fotocopia del libretto di lavoro che rimarrà in custodia all'ENFAP fino alla definizione del percorso di mobilità che si realizzerà con il successivo piano formativo. L'ENFAP rilascerà dichiarazione agli Enti camerati di custodia dei libretti di lavoro;

Tanto premesso

Delibera



Di ratificare la procedura adottata

Di dare conseguente comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro

3